

## ***Allegato Tecnico***

La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione alla installazione di sistemi automatici non presidiati amatoriali ( stazioni ripetitrici fonia ) dovrebbe prevedere la conoscenza ed il rispetto delle seguenti norme tecniche per la compatibilità elettromagnetica con altri impianti su base non interferenziale, premesso che tutte le singole sperimentazioni sono ad uso di tutti i radioamatori. A tal fine i richiedenti ( privati ed associazioni ) potranno dotarsi di un consulente tecnico da indicare nella scheda tecnica d'impianto.

Per la tipologia sopra indicata ( stazioni ripetitrici - trasponder – fonia ) le modalita' sono indicate nei punti ( a – b – c – d – e - f – g – h – i ).

Per tutte le altre tipologie di sistemi automatici ( packet, aprs, wi-fi etc.) si dovranno considerare solo i punti ( e - g - h ).

### ***a) Area di servizio di ciascuna stazione ripetitrice:***

Per area di servizio si intende l'area ai bordi della quale il valore mediano del livello del segnale utile e' superiore o uguale a:

1) Per impianti nazionali e regionali:

-122dBm

2) Per impianti locali:

-115dBm

*\* ( valori di riferimento)*

Per la determinazione del valore mediano del livello del segnale, sono da considerare le correzioni in base alla orografia del territorio e l'eventuale misura diretta dovra' essere fatta con il metodo del rilevamento segnale a mt 10 da terra in spazio libero da ostacoli per almeno 50 mt in direzione ripetitore o quella di max riflessione con sistema direttivo avente guadagno totale di 5 dB. Tale area potrà altresì essere indicata con software appositi, in considerazione delle caratteristiche reali dell'impianto.

### ***b) Rapporti di protezione sull'area di copertura \****

Il rapporto di protezione inteso tra il segnale interferente e quello utile deve essere garantito ad almeno -50db, se isofrequenziali 25kHz,

Il rapporto di protezione tra il segnale utile e quelli adiacenti superiore ed inferiore a 12,5 KHz deve essere garantito non inferiore a 20dB.

### ***c) Ubicazione stazioni ripetitrici:***

Il luogo di installazione delle stazioni ripetitrici dovrà essere consono alla tipologia di impianto richiesto secondo l'orografia territoriale.

### ***d) Frequenze:***

Per l'assegnazione delle frequenze si prediliga, ove possibile, i canali alfa per le stazioni ripetitrici locali con canalizzazione a banda stretta. Si distingue la richiesta tra allocazioni regionali e locali da quelle nazionali poiché in nessun caso potranno essere richieste sperimentazioni locali nelle frequenze adibite a regionali o nazionali e viceversa.

### ***e) Interconnessioni:***

Le frequenze di interconnessione per reti nazionali o regionali devono essere scelte onde evitare interferenze a servizi amatoriali non riallocabili ( es.servizio satellite ) da cui non sono proteggibili, e comunque preferibilmente secondo le allocazioni internazionali per servizio e modo di emissione.

Sono però da considerare con i medesimi rapporti di protezione indicati al punto (b) per tutti gli altri servizi in special caso se trattasi di frequenze in ingresso stazioni ripetitrici.

### ***f) Contingenze particolari:***

Le stazioni ripetitrici non presidiate analogiche o digitali , i ripetitori locali o facenti parte di reti nazionali e/o regionali devono essere mantenuti, per quanto possibile, in stato funzionale ed affidabile anche al fine del loro eventuale utilizzo in caso di calamità, ai sensi dell'articolo n.141 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, tuttavia, il radioamatore gestore di un impianto, univocamente indicato nella scheda tecnica (sia in qualità di singolo gestore, o facente parte di una associazione) non potrà essere dichiarato responsabile in caso di impossibilità tecnica di utilizzare l'impianto, nei casi previsti dall'articolo 141 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dovuto a cause di forza maggiore, anche collegate all'evento calamitoso stesso.

### ***g) Obblighi:***

E' fatto obbligo al radioamatore od al rappresentante protempore di associazione, detentore di autorizzazione generale, comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Ministero delle Comunicazioni, le variazioni di utilizzo dell'autorizzazione o la sua dismissione, prima quindi dei termini naturali di scadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno solare. Quanto sopra e' motivato dalla necessita' di consentire, ad altri soggetti richiedenti, l'uso della frequenza dimessa. Altresì e' obbligo che i sistemi siano a disposizione di tutti i radioamatori senza distinzione alcuna e senza restrizioni d'accesso che ne impediscano l'utilizzo agli aventi titolarità dello stesso pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

### ***h) Scopi:***

Tutti i sistemi automatici hanno come finalita' l'attivita' radioamatoriale.

### ***i) Protezioni:***

L'attivazione dei sistemi automatici non presidiati rientra nel diritto radioamatoriale alla sperimentazione ai sensi dell'adeguamento della normativa di cui all'Allegato 26, pertanto gli stessi impianti potranno essere soggetti a modifiche ( ad eccezione della loro ubicazione, frequenza, larghezza di banda e irradiazione E.R.P.) ai fini della propria ed altrui protezione da interferenze.

Gli impianti a carattere nazionale saranno prioritari nella loro protezione in quanto espressione di piu' sperimentazioni unite.

### ***j) Concentrazioni impianti:***

Ogni Associazione o richiedente privato nel singolo territorio provinciale si impegna all'installazione di un unico sistema automatico per gamma di frequenza con la medesima finalita'

Tale indicazione non e' applicata nei seguenti casi:

Diversa finalita' dei sistemi ( regionale - locale )

Dislocazione in aree con bacino di copertura palesemente non sovrapponibile ( ad esempio valli parallele o localita' impervie circondate da montagne anche se sistemi di medesima modalita' )

Eventuali contenziosi dovranno essere valutati dal gruppo di lavoro delle associazioni che indichera' per quanto possibile una soluzione alternativa.

### ***k) Nuove sperimentazioni:***

Il Ministero delle Comunicazioni nel riconoscere l'importanza che riveste la sperimentazione condotta dai radioamatori ,disciplina la materia mediante il Capo 2 Art.39 del DLG 259 l'agosto 2003.

Esso affida ai rappresentanti delle Associazioni, il compito di redigere un regolamento che tracci le linee guida delle nuove sperimentazioni per giungere al piu' presto alla loro definizione ed al loro riconoscimento.

### ***l) Autorizzazioni speciali:***

Saranno possibili autorizzazioni speciali su bande o porzioni di esse ben delineate in forma esclusiva per sperimentazioni e/o attivita' radioamatoriali innovative o particolari a seguito della presentazione di un loro progetto.Tale attivita' dovranno avere carattere plurimo e potranno partecipare tutti gli aventi diritto alle autorizzazioni generali, siano privati che associazioni.